



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di Base del Brennero - Sublotto "Nuova viabilità di accesso Riol".
<i>Procedimento</i>	Verifica Varianti ex art. 169 del D.Lgs. 163/2006
<i>ID Fascicolo</i>	3660
<i>Proponente</i>	Galleria di Base del Brennero
<i>Elenco allegati</i>	Parere 2508/CTVA del 29/09/2017

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.
Ufficio: DVA-D2-OCL
Data: 11/10/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 11/10/2017

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”;

PRESO ATTO che l'intervento “*Potenziamento Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di base del Brennero*” rientra nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Legge Obiettivo 443/2001;

VISTO l'art. 169 “Variante” del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e, in particolare, l'art. 216 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”, ove richiama, per quanto applicabile, il D. Lgs. 163/2006;

VISTO l'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il parere di compatibilità ambientale della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del 1 giugno 2004, espresso ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 190/2002 sul progetto preliminare della tratta italiana dell'intervento “*Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona - Galleria di base del Brennero*”, di esito positivo subordinatamente al rispetto di prescrizioni, e la successiva Delibera CIPE n. 89/2004 del 20 dicembre 2004 “*Legge obiettivo: 1 Programma delle infrastrutture strategiche*” di approvazione e accertamento della compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto preliminare dell'intervento sopra citato;

VISTO il Provvedimento Direttoriale DSA-2008-21652 del 5 agosto 2008, espresso sulla base degli esiti del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 80 del 31 luglio 2008, ed il Provvedimento Direttoriale DSA-2008-33351 del 18 novembre 2008, reso in base agli esiti del parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 84 del 24 settembre 2008 di comunicazione della conclusione con esito positivo del procedimento di Verifica di Ottemperanza, ai sensi degli artt. 166 e 185 cc. 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. del Progetto Definitivo dell'intervento “*Asse ferroviario Monaco-Verona – Galleria di base del Brennero*” e la successiva Delibera CIPE n. 71 del 31 luglio 2009 di approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del Progetto definitivo dell'intervento e contestuale accertamento della compatibilità ambientale;

VISTA la nota prot. 31397A-LoAn/laMi-BZ.01PL.550.30.101 del 27/06/2017, acquisita al prot. DVA- 15717 del 04/07/2017 con la quale la Società Galleria di Base del Brennero S.p.a. nell'ambito del procedimento di Verifica delle Varianti, ai sensi dell'art. 169, c. 4, del D. Lgs. 163/2016, per quanto applicabile ai sensi dell'art.216, c. 27, del D. Lgs. 50/2016, ha trasmesso la documentazione inerente il Progetto esecutivo “*Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di Base del Brennero - Sublotto "Nuova viabilità*”

di accesso Riol", nel Comune di Fortezza, ai fini della verifica della "[...] sussistenza dei proesupposti indicati dal comma 3 dell'art. 169 del D. Lgs. 163/2006 [...]";

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali prot. DVA-17297 del 20/07/2017 con la quale la Direzione ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS l'istanza presentata dalla Società Galleria di Base del Brennero in data 27/06/2017, unitamente alla documentazione progettuale presentata a corredo della medesima avente per oggetto la proposta di Variante sul Progetto Esecutivo "*Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di Base del Brennero*" limitatamente al "*Sublotto "Nuova viabilità di accesso Riol"*", ai fini della procedura di Verifica Varianti ai sensi dell'art. 169, c. 4 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Bolzano del 24/08/2017, acquisita al prot. DVA-19224 del 25/08/2017, con la quale la Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano ritiene che "*il progetto relativo al Sublotto "Nuova viabilità di accesso Riol" possa essere approvato e che il progetto esecutivo sia conforme al progetto definitivo approvato ed alle prescrizioni della Deliberazione CIPE n. 71/2009*";

VISTA la nota prot. 32219A-LoAn/BaUg-BZ.01PL.550.30.101 del 19/09/2017, acquisita al prot. DVA-21425 del 19/09/2017, con la quale la Società Galleria di Base del Brennero nell'ambito del progetto esecutivo "*Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di Base del Brennero*", approvato con Delibera CIPE n. 71 del 31 luglio 2009, limitatamente al sublotto "*Nuova viabilità di accesso Riol*" ha trasmesso il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce e da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'art. 8 del D. L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, che annulla e sostituisce il Piano di gestione e utilizzo dei materiali di scavo presentato a corredo dell'istanza in data 27 giugno 2017, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 120/2017; dichiarando altresì, nell'ambito della procedura di Verifica Varianti di cui all'art. 169, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di aderire alle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;

CONSIDERATO che oggetto del presente provvedimento è la Verifica della proposta di Variante, ai sensi dell'art. 169, cc. 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006, inerente gli interventi di adeguamento dell'esistente via di Rio Riol per permettere il transito dei mezzi di soccorso e la costruzione di un nuovo tratto di raccordo con la SS 12, in sottoattraversamento dell'attuale linea ferroviaria del Brennero; tali interventi sono propedeutici all'avvio dei lavori della Galleria di Base del Brennero presso la Stazione di Fortezza, per permettere l'accesso all'interno del piazzale di stazione senza l'attraversamento dell'abitato;

VISTO il parere, dall'esito positivo, n. 2508 del 29/09/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, trasmesso con prot. CTVA-3193 del 05 ottobre 2017 ed acquisito al prot. DVA-22803 del 05/10/2017 che, allegato al presente Provvedimento, ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

in merito agli aspetti ambientali di competenza, per i motivi riportati nel parere n. 2508 del 29/09/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, la sussistenza delle condizioni per l'approvazione da parte del Soggetto Aggiudicatore, ai sensi del comma 3, art. 169, del

D.Lgs163/2006, della proposta di Variante da apportare al Progetto Esecutivo “Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di Base del Brennero - Sublotto “Nuova viabilità di accesso Riol”” nel rispetto della seguente prescrizione:

1. “[...] Ai sensi del DPR 120/2017 art. 24 c. 4, il Proponente, prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” di cui al comma 2, dovrà:
 - a) effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
 - b) redigere, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:
 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo;

Gli esiti di quanto sopra dovranno essere trasmessi al MATTM e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente prima dell’inizio dei lavori, ai fini delle verifiche di competenza.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)